



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma, 20 aprile 2006

RIUNIONE C.A.F. GIOVEDI' 20 APRILE 2006 – INIZIO ORE 15.00
PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA

- 1) Reclamo PROCURATORE FEDERALE RINVIATO a nuovo ruolo.**
avverso il proscioglimento del calciatore Calà Campana Gaetano (già tesserato Soc. Paternò Calcio S.r.l.) a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art. 27 Statuto Federale e dell'art. 11 bis C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 248/C dell'8.3.2006)
- 2) Reclamo F.C. ANDICE PIOLTELLESE RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Bellusco U.S.C.G. / Andice Pioltellese del 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 36 del 16.3.2006)
- 3) Reclamo A.S.D. FINCAF GROUP MODICA INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 9 C.G.S., per omesso invio di copia delle motivazioni alla società controparte.**
avverso decisioni merito gara Giarratanese / Fincaf Group Modica del 26.12.2005 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 22.3.2006).
- 4) Reclamo BOYS PRO SAN GIORGIO INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.**
avverso decisioni merito gara Fiamma Sangiovanese / Boys Pro San Giorgio del 9.1.2006 (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale

- 5) Reclamo A.S.D. OLMO 84 DONATELLO INAMMISSIBILE ai sensi dell'art. 33
comma 1 C.G.S.**
avverso la sanzione della squalifica del
calciatore Piola Sirol sino al 31.8.2006
(delibera del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale
Piemonte Valle d'Aosta del Settore
Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33
del 23.3.2006)
- 6) Reclamo SILVA MASSIMO RIUNITI i reclami nn 6 e 7
e
RESPINTI**
avverso la sanzione dell'ammenda di €
5.000,00 con diffida, inflitta a seguito di
deferimento del Procuratore Federale, per
violazione dell'art. 1 C.G.S. (delibera
della Commissione Disciplinare del
Settore Tecnico – Com. Uff. n. 116 del
27.3.2006)
- 7) Reclamo GIAMPAOLO MARCO**
avverso la sanzione della squalifica fino
al 15.5.2006 inflitta a seguito di
deferimento del Procuratore Federale, per
violazione degli artt. 37 e 38 del
Regolamento del Settore Tecnico
(delibera della Commissione Disciplinare
del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 116
del 27.3.2006)
- 8) Reclamo A.C. SAN GIORGIO DEL SANNIO RESPINTO**
avverso decisioni merito gara Città di
Montella/San Giorgio del Sannio del
4.2.2006 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania – Com. Uff. n. 79 del
30.3.2006)

9) Reclamo A.S. SURBO

RESPINTO.

avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere la sanzione della perdita di alcune gare a danno dell'A.S. Palagianello per la partecipazione irregolare del calciatore Trotolo Graziano (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 43 del 6.4.2006)

10) Reclamo S.S.D. ECLANESE

**INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33
comma 1 C.G.S.**

avverso decisioni merito gara Eclanese /
Piazzese del 2.4.2006 (delibera della
Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Campania – Com.
Uff. n. 86 del 13.4.2006).